

N. R.G. 63055/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribuna le di Milano in composizione collegia le nelle persone dei magistrati:

Dott. Elena Riva Crugnola Presidente

Dott. Daniela Marconi Giudice relatore

Dott. Maria Antonietta Ricci Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 63055 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:

GIOVANNI BOSSI, GIANLUCA ESPOSITO, ITALO ESPOSITO, MONICA ESPOSITO

LUCIANA TASSI, tutti elettivamente domiciliati a Melzo (MI) presso lo studio dell'avv. Emanuele Cuscela, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;

ATTORI

contro

pagina 1 di 9

Firmato Da: MARCONI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 4db14088cdroe14320b0f2b79b0f0314 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff





BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO SOC. COOP. P.A. in persona del legale rappresentante, con sede legale in Carugate (MI), elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Luciana Cipolla, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori: Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

nel merito: per tutti i motivi in fatto e diritto, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del recesso manifestato, ex art. 2437, comma 3, c.c., dagli attori il 20.05.14 e per l'effetto disporre a favore di ognuno la liquidazione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della Banca di Credito Cooperativo di Carugate ed Inzago Soc. Coop. per azioni, con il valore nominale di € 25,82/cad.1 che le medesime azioni avevano al 180° giorno successivo alla data del 20.05.14, oltre interessi moratori nella misura legale dal 180° giorno successivo al 20.05.14 fino alla data di pronuncia della sentenza, oltre il maggiore danno ex art. 1224 c.c. nella misura della differenza tra il tasso medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali, oltre interessi corrispettivi sulla somma liquidata nella sentenza sino al saldo.

Nell'interesse della convenuta:

atti,

Nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;

pagina 2 di 9

Firmato Da: MARCONI DANIELA Ernesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4db14086cdfoe14320b0f2b79b0f05014 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Ernesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff





In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 18 novembre 2016, Giovanni Bossi, Gianluca Esposito, Italo, Monica Esposito e Luciana Tassi, soci della Banca di Credito Cooperativo di Carugate ed Inzago Società Cooperativa per azioni sin dal 22 maggio 2008, hanno convenuto in giudizio l'istituto di credito per l'accertamento della validità ed efficacia del recesso operato, ai sensi dell'art. 2437 comma 3 c.c., con atto del 20 maggio 2014, e la conseguente liquidazione delle loro partecipazioni al capitale sociale della Banca, in misura corrispondente al valore nominale delle azioni al centottantesimo giorno dalla comunicazione del recesso.

Gli attori invocavano, in particolare, l'applicazione della previsione della facoltà di recesso dalle società per azioni, dettata dall'art. 2437 comma 3 c.c., secondo cui il socio di una società per azioni a termine di durata indeterminata può esercitare il recesso *ad nutum* con il preavviso di almeno 180 giorni, in virtù del richiamo espressamente operato dall'art. 2519 c.c. in materia di società cooperative alla disciplina generale delle società per azioni.

Sostenevano, quindi, ai fini della configurabilità del loro diritto di recesso *ad nutum* l'assimilabilità della banca cooperativa per azioni convenuta, che aveva durata statutaria sino all'anno 2080, ad una società per azioni costituita a tempo indeterminato, in applicazione analogica del principio enunciato dalla giurisprudenza per le società di persone con riferimento all'art. 2285 c.c, secondo cui si considera di durata indeterminata anche la società la cui durata ecceda l'aspettativa di vita dei soci.

pagina 3 di 9







Sottolineavano, infatti, l'esigenza di assicurare anche al socio di una società di capitali a termine di durata eccedente la sua aspettativa di vita, il disinvestimento del capitale investito nel progetto imprenditoriale comune.

Nel costituirsi in giudizio la società convenuta contestava le pretese degli attori sostenendo che, pur essendo indubbia l'applicabilità anche alle società cooperative della disciplina del recesso prevista per le società per azioni dall'art. 2437 comma 3 c.c. in forza del richiamo specifico operato dall'art. 2519 c.c., la banca convenuta non potrebbe essere qualificata come società a tempo indeterminato nonostante il termine di durata sino all'anno 2080 stabilito dall'art. 5 dello statuto sociale, in applicazione analogica di una regola propria delle società di persone.

Non sussiste, infatti, l'identità della situazione disciplinata dalla norma dettata per la società di persone, in presenza di differenze strutturali profonde tra i due tipi di società, attinenti al regime della responsabilità per le obbligazioni sociali.

Nelle società di persone, infatti, il recesso *ad nutum* trova un contrappeso a tutela dei terzi nella responsabilità illimitata del recedente per le obbligazioni sociali anteriore alla sua uscita dalla compagine sociale mentre nella società di capitali, ove i creditori possono fare affidamento solo sul patrimonio sociale, il recesso indiscriminato ed imprevedibile finirebbe con l'incidere negativamente sulla garanzia generica dei terzi.

L'interpretazione estensiva dell'art. 2437 comma 3 c.c. inserirebbe elementi di apprezzamento del termine di durata della società di matrice prettamente soggettiva a discapito della certezza per i terzi dell'integrità patrimoniale della società a garanzia dei terzi creditori.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta dagli attori

pagina 4 di 9







All'esito della trattazione, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

La domanda proposta dagli attori è priva di fondamento giuridico.

Dopo iniziali tentennamenti in ordine alla configurabilità del diritto di recesso *ad nutum* del socio da una società di capitali di durata eccedente le aspettative di vita dei soci o il termine da ritenersi ragionevole in relazione al progetto imprenditoriale comune intrapreso, la giurisprudenza di legittimità e di merito più recenti sono approdate all'affermazione del principio generale secondo cui la previsione dell'art. 2437 comma 3 c.c. è norma di stretta interpretazione applicabile solo alle società per azioni a tempo indeterminato e che è, pertanto, escluso il diritto di recesso " *ad nutum*" del socio dalla società in cui lo statuto preveda un termine di durata sia pure lontano nel tempo.

Afferma, infatti, la suprema corte che "E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili" (Cass. 21.2.2020 n. 4716; Tribunale di Milano 19.6.2019 n. 5972).

pagina 5 di 9





pagina 6 di 9



Sentenza n. 4186/2020 pubbl. il 14/07/2020 RG n.

Nel superare il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, propenso all'interpretazione estensiva dell'art. 2473 c.c. per assicurare il diritto di recesso *ad nutum* anche da società con termine di durata eccessivo rispetto alle aspettative di vita dei soci (Cass. 9662/2013) o rispetto alle necessità derivanti dalla realizzazione dell'oggetto sociale (Cass. 8952/2019), il Tribunale di Milano ha già chiaramente esposto le ragioni della necessità di interpretazione restrittiva della disciplina che regola l'uscita del singolo dalla compagine sociale delle società di capitali, nella motivazione della sentenza del 19.6.2019 n. 5972 che si richiama integralmente.

In particolare il Tribunale per escludere la particolare interpretazione estensiva dell'art. 2437 c.c. proposta dagli attori mediante ricorso, per analogia, alla disciplina dell'art. 2285 c.c. in tema di recesso dalle società di persone, ha sottolineato " la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale: differenza che, ad avviso del Tribunale, non legittima quindi l'utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia, come si verifica nel caso in discussione, nel quale il legislatore del 2003, pur dovendo avere ben presente la preesistente disciplina del recesso da società di persone contratte a tempo indeterminato o per tempo coincidente (o superiore) alla vita umana, ha specificatamente previsto per le spa e per le srl la facoltà di recesso del socio solo nel caso di società contratte a tempo indeterminato, nulla disponendo per il caso di durata superiore alla vita umana ovvero a durata proiettata in un orizzonte molto lontano." (v. Tribunale di Milano 19.6.2019 n. 5972 in motivazione).

Nelle società di capitali l'interesse del socio al disinvestimento, ove il contratto sociale preveda un termine di durata eccedente le sue aspettative di vita, collide, infatti, con l'interesse dei terzi creditori a







non veder pregiudicata la loro unica garanzia generica, costituita dal patrimonio sociale, attraverso l'esercizio imprevedibile di diritti potestativi all'uscita dalla compagine sociale che possano intaccarne la consistenza.

Problema questo che non sussiste nella società di persone ove il socio receduto continua, comunque, a rispondere anche con il suo patrimonio personale delle obbligazioni assunte dalla società quando ne era socio.

L'art. 2437 comma 3 c.c. che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è norma di stretta interpretazione che tende, appunto, a contemperare l'interesse del socio al disinvestimento con l'interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.

Del resto con l'adozione dell'interpretazione restrittiva della norma viene accordata preminenza all'interesse dei creditori sociali e dei terzi rispetto all'interesse del socio al disinvestimento, in quanto, mentre il socio ha scelto o accettato l'assetto organizzativo della società nel momento in cui è entrato nella compagine sociale, il terzo resta, invece, esposto impotente al rischio del depauperamento della garanzia generica per effetto dell'esercizio imprevedibile della facoltà di recesso da parte del socio. Con le remore che ne possono derivare per i terzi nell'intraprendere rapporti commerciali con le società a termine di durata eccessivo ed in ultima analisi, con pregiudizio dell'interesse generale del mercato alla certezza delle situazioni giuridiche influenti sulla determinazione alla contrattazione.

Ciò a maggior ragione, con riguardo al recesso dalla società che eserciti l'attività bancaria, sottoposta alla necessità dell'osservanza di norme particolari a tutela del patrimonio c.d. di vigilanza (o capitale primario) che, a garanzia dei risparmiatori e dei terzi investitori, deve rispondere a particolari limiti legali di capienza e requisiti di qualità dell'attivo che lo compone, ai fini dell'esercizio dell'attività

pagina 7 di 9







creditizia (v. Corte Costituzionale 21 marzo 2018 n. 99 in materia di recesso del socio delle banche popolari).

Non condivisibile appare, dunque, l'equiparazione della disciplina del recesso *ad nutum* invocata dagli attori a fondamento della domanda tra società di capitali formalmente a tempo indeterminato e società di capitali "sostanzialmente" a tempo indeterminato perché a termine di durata statutario eccessivo, essendo quest'ultima una categoria di difficile delimitazione oggettiva che introdurrebbe elementi di incertezza nei rapporti con i terzi, intollerabile per una società di capitali tanto più se dedita all'esercizio dell'attività bancaria.

In sintesi, richiamando la giurisprudenza più recedente del Tribunale, deve concludersi che l'interpretazione estensiva dell'art.2437 terzo comma cc sostenuta dagli attori " non può essere seguita in quanto:

- da un lato non trova fondamento normativo, l'art.2437 cc così come l'art.2473 cc non prevedendo -a differenza dell'art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell'art.2285 cc alle società di capitali;
- d'altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come "eccessivamente lunghe", dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria, tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,

pagina 8 di 9





né la tipologia dell'oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;". (v. Tribunale di Milano 19.6.2019 n. 5972 in motivazione).

La domanda proposta dagli attori nei confronti della banca convenuta deve, pertanto, essere respinta.

Il mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso dalla sentenza della Cassazione n. 9662/2013, prevalente al momento della proposizione della domanda giudiziale, ha determinato l'esito del giudizio e giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 63055/2016 promossa da GIOVANNI BOSSI, GIANLUCA ESPOSITO, ITALO ESPOSITO, MONICA ESPOSITO e LUCIANA TASSI contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE ED INZAGO SOC. COOP. P.A. con atto di citazione notificato il 18 novembre 2016 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della banca convenuta;
- 2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.

Milano 2 luglio 2020

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

11 Giudice est.

Daniela Marconi

pagina 9 di 9

Firmato Da: MARCONI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Senial#: 4db14088cdree14320b0f2b79b0f0314 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Senial#: 76caff

